Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 153

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 gennaio 2014

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 3
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 6
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 31

2ª - Giustizia:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28) . . . . . » 36
Plenaria (*)

5ª - Bilancio:
Plenaria (*)

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 37

7ª - Istruzione:
Plenaria . . . . . » 39

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 43

11ª - Lavoro:
Plenaria . . . . . » 47

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 49

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 153º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 28 gennaio 2014.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 28 gennaio 2014

Sottocommissione per i pareri

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 9,45.

(1213) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (n. 58)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, segnala, all'articolo 7, relativo al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, la necessità che, in sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata, al fine di favorire il pieno coinvolgimento degli enti territoriali direttamente interessati dalla presenza di combustibile esaurito o di materiale radioattivo.

Rileva, inoltre, l'opportunità, al comma 3 del medesimo articolo 7, di introdurre il termine previsto dall'articolo 15 della direttiva per la trasmissione alla Commissione europea del programma nazionale ivi previsto.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

Conviene la Sottocommissione.

(1218) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1219) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(370) ***FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale***

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo ed emendamenti)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra il disegno di legge in titolo, osservando, in primo luogo, che la materia «porti e aeroporti civili», ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è riconducibile alla competenza concorrente e che, pertanto, le disposizioni del disegno di legge riferite ai porti regionali sono da considerarsi di pertinenza della legislazione statale, in quanto costituiscono princìpi fondamentali per la regolazione della materia.

Quanto all'articolo 3, osserva che la definizione dei piani regolatori portuali, in ordine ai porti di categoria I (porti finalizzati alla difesa militare e sicurezza dello Stato), dovrebbe, in ogni caso, essere coordinata, non solo per le zone esterne necessarie allo sviluppo delle attività portuali, con gli strumenti urbanistici vigenti nell'area interessata.

In riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 5», comma 13, reputa necessario che sia precisato il significato di «variante sostanziale», al fine di chiarire la tipologia delle varianti che necessitano del procedimento previsto per l'adozione del piano regolatore portuale e di quelle che, al contrario, non lo richiedono.

In relazione agli articoli 5, 6 e 12, ritiene necessario che siano effettuate le opportune verifiche, in quanto la massima parte delle disposizioni ivi contenute sono già normativa vigente.

Quanto all'articolo 7, comma 1, capoverso « Art. 6», comma 8, osserva che l'istituzione di ulteriori autorità portuali, rispetto a quelle esplicitamente individuate, dovrebbe essere disposta con atto di rango legislativo e non – come invece previsto – con atto di natura regolamentare.

All'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, ritiene necessario individuare le fattispecie riconducibili all'istituto «diritti di porto», ivi previsto.

In ordine all'articolo 17, segnala che le disposizioni ivi previste, per la parte in cui fanno riferimento ai porti di «categoria III» (porti di rilevanza economica regionale o interregionale), appaiono suscettibili di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia alle Regioni.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni formulate sul testo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 68)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando preliminarmente che viene attuata una singola disposizione contenuta in una direttiva che dovrebbe ricevere integrale attuazione. Propone di formulare, pertanto, osservazioni non ostative, invitando a verificare le ragioni del ricorso ad una fonte di rango legislativo per una modifica tecnica per la quale la legge autorizza il ricorso ad una fonte di rango secondario.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 69)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10.

Plenaria

94ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1254) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola***

(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MIGLIAVACCA *(PD)* illustra il decreto-legge: esso reca disposizioni in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola e intende dare soluzione alla questione del trattamento economico stipendiale corrisposto nell'anno 2013, nelle more della conclusione della sessione negoziale intesa al riconoscimento dell'annualità 2012, avviata dal Ministero dell'istruzione lo scorso 8 gennaio. Infatti, l'articolo 9, comma 23, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della progressione stipen-

diale per il personale scolastico. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013 ha esteso tale disposizione al 2013, ma nel frattempo una parte del personale della scuola aveva già percepito l'incremento stipendiale dovuto per l'anzianità di servizio maturata nei primi dieci mesi del 2013.

Tali miglioramenti economici dovrebbero essere oggetto di un provvedimento amministrativo di recupero. Il decreto-legge in esame, nel disporre la mancata restituzione degli incrementi già percepiti grazie all'anzianità maturata nel 2013, rimanda alla sessione negoziale per il riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012, che consentirà di far acquisire l'incremento stipendiale con decorrenza dal 2012. Inoltre, prevede espressamente la maturazione dello scatto relativo al 2014.

L'articolo 1, al comma 1, dispone, nelle more della conclusione della predetta sessione negoziale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, il mantenimento delle posizioni stipendiali già riconosciute nel 2013 per evitare una riduzione, anche se momentanea, del livello retributivo acquisito. Prevede, inoltre, che non vengano adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione di una nuova classe stipendiale.

I commi 2 e 3 dettano disposizioni in ordine alla copertura finanziaria. In particolare, il comma 3 prevede un'apposita clausola di salvaguardia, nel caso in cui la sessione negoziale non si concluda entro il 30 giugno 2014.

Con il comma 4, in relazione allo specifico ambito temporale dei blocchi retributivi del comparto scuola, al fine di evitare che il pagamento dei miglioramenti stipendiali del personale possa essere bloccato anche per l'anno 2014, si prevede che l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 78 del 2010 non trovi applicazione per l'anno 2014, con riferimento al personale docente e ATA della scuola.

In conclusione, rilevato che il decreto-legge ha un contenuto omogeneo e che è stato emanato in considerazione della necessità e urgenza di introdurre disposizioni dirette a consentire la corresponsione del trattamento economico del personale scolastico già definito nell'anno 2013, propone alla Commissione un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore CRIMI *(M5S)* annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole, riconoscendo la necessità e l'urgenza delle disposizioni in esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1214) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il relatore PAGLIARI *(PD)* presenta i nuovi emendamenti 1.400, 1.500 e 10.100, nonché una proposta di coordinamento (Coord.1), pubblicati in allegato.

Si passa agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 1.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, a seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 1.400, 1.500, 1.300 e Coord.1 sono approvati.

Si passa agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 4.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 4.21 (testo 2) e 4.22 (testo 2), sono posti in votazione e approvati.

Il sottosegretario DE CAMILLIS invita i proponenti a ritirare gli emendamenti riferiti al comma 8 dell'articolo 4, in quanto il Governo è in procinto di emanare un provvedimento che risponde all'esigenza di tutelare sia i proprietari degli immobili sia le categorie disagiate degli affittuari. Inoltre, è ormai in via di costituzione il Fondo di solidarietà per la morosità incolpevole.

La senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)* rileva che gli emendamenti 4.26, 4.29 e 4.30 sono diretti a evitare che la mancanza di certezza nell'esecuzione degli sfratti per finita locazione possa aggravare la crisi del mercato immobiliare.

Il relatore PAGLIARI *(PD)* esprime parere contrario sugli emendamenti 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 e 4.30 e ipotizza la formulazione di due ordini del giorno per impegnare il Governo ad adottare misure a tutela della morosità incolpevole e misure che agevolino l'accesso al mercato delle abitazioni, nonché a tutela della proprietà interessata da procedure di sfratto.

Il senatore CAMPANELLA *(M5S)* sottolinea che una proroga di sei mesi del termine per l'esecuzione degli sfratti, in attesa che il Governo adotti provvedimenti strutturali, potrebbe conferire maggiore tranquillità a famiglie in difficoltà.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-SEL)*, associandosi alle osservazioni del senatore Campanella, sottolinea che, a causa dell'incertezza politica, il provvedimento preannunciato dal Governo potrebbe non essere definitivamente approvato.

La senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)* osserva che gli ordini del giorno ipotizzati dal relatore hanno un contenuto troppo generico e non corrispondono al contenuto degli emendamenti di cui è prima firmataria.

Nel presupposto che la materia sarà esaminata anche in Assemblea, ritira gli emendamenti 4.26, 4.29 e 4.30.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, a seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 4.27 e 4.28 sono respinti.

Si passa agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 7.

La PRESIDENTE informa che gli emendamenti 7.18 e 7.19 sono stati riformulati in testi 2, di identico contenuto, pubblicati in allegato.

Il senatore Giovanni MAURO *(GAL)* aggiunge la firma all'emendamento 7.18 (testo 2).

Il senatore CRIMI *(M5S)* dichiara il proprio voto contrario, in quanto la norma proroga il termine, già ampiamente scaduto, entro il quale le Regioni avrebbero dovuto adottare provvedimenti per la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie private.

La senatrice LO MORO *(PD)*, pur condividendo le osservazioni del senatore Crimi, dichiara il proprio voto favorevole, auspicando che il nuovo termine sia puntualmente osservato dalle Regioni. Inoltre, sottolinea che il provvedimento è destinato a strutture sanitarie in cui sono compresi anche centri ospedalieri di grande utilità per la cittadinanza.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici 7.18 (testo 2) e 7.19 (testo 2) sono posti in votazione e approvati.

Si passa agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 9.

Il senatore BRUNO *(FI-PdL XVII)* fa proprio l'emendamento 9.71.

Il senatore ROMANO *(PI)* sottolinea l'importanza dell'emendamento in esame, volto a garantire, anche per il 2014, le detrazioni IRPEF per i cittadini italiani residenti all'estero che tuttavia producono reddito nel territorio statale.

Il sottosegretario DE CAMILLIS osserva che è necessario un ulteriore approfondimento: infatti, la norma è contenuta nella legge europea

all'esame della Camera, ma non è chiaro se in essa siano comprese anche le detrazioni fiscali riferite al 2014.

Il senatore ROMANO *(PI)* ritira quindi l'emendamento 9.71, nel presupposto che la materia sarà trattata in Assemblea.

Si passa agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 10.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, a seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 10.100 e 10.20 sono approvati.

La Commissione conferisce quindi al relatore Pagliari il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1214, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, l'incarico di apportare agli emendamenti approvati le necessarie correzioni formali e quello di dare seguito a eventuali, altri pareri della Commissione bilancio motivati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1213) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore***

(9) ***CALDEROLI ed altri. – Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie***

(260) ***Anna FINOCCHIARO ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e trasparenza dei partiti politici***

(577) ***MALAN ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di estensione degli obblighi di pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale ai capi e ai tesorieri di soggetti politici rappresentati in Parlamento, nonché ai percettori di compensi di rilevante entità e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di taluni enti***

(659) ***PAGLIARI. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti***

(807) ***CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione***

(891) ***BUEMI ed altri. – Norme in materia di organizzazione e di trasparenza dell'attività dei partiti politici***

(946) ***BITONCI ed altri. – Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie, e nuove disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici e di controlli sui loro bilanci***

(966) ***COMPAGNA ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro bilanci e le campagne elettorali***

(1118) ***Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore***, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizioni nn. 232, 440, 520, 635 e 963 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 9, 260, 577, 659, 807, 891, 946, 966 e 1118 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 22 gennaio e rinviato nella seduta del 23 gennaio.

La PRESIDENTE propone la disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 1213, di conversione in legge del decreto-legge n. 149 del 2013, e delle petizioni nn. 232, 440, 520, 635 e 963 ad esso attinenti, dal seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1118, 9, 260, 577, 659, 807, 891, 946 e 966.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(579) ***DI BIAGIO. – Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti***

(687) ***GIACOBBE ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza***

(994) ***Fausto Guilherme LONGO. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti***

– e petizione n. 777 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 579 e 687, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 994 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2013.

La relatrice DE MONTE *(PD)* illustra il disegno di legge n. 994, d'iniziativa del senatore Fausto Guilherme Longo, con il quale si intende dare attuazione alla sentenza della Cassazione n. 4466 del 2009, che ha riconosciuto lo *status* di cittadino italiano ai figli di donne che hanno perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadini stranieri anche se contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948.

Propone quindi di trattare il disegno di legge n. 994 congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi alle ore 18 e comunque non in concomitanza con votazioni in Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,20.

EMENDAMENTI ACCOLTI DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1214

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.9 (testo 2)

ALBANO, RITA GHEDINI, GATTI, MATTESINI

Al comma 3 dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,» *inserire le seguenti:* «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro della situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,».

1.13 (testo2)

PADUA

Al comma 4, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente*:

«*c)* al comma 4-*bis*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015».

1.14 (testo 2)

SCAVONE, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO

Al comma 4, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente*:

«*c)* al comma 4-*bis*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015».

1.400
PAGLIARI, *relatore*

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dal predetto articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.».

1.20
CATALFO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA

Sopprimere il comma 7.

1.21
LANZILLOTTA

Sopprimere il comma 7.

1.28 (testo 2)
VATTUONE, LO MORO, LUCIANO ROSSI

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: «2016»*, ovunque ricorra, è sostituita dalla parola:* «2018»*;*

b) dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*

«b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: «2015» *è sostituita dalla parola:* «2016».

1.500
PAGLIARI, *relatore*

Al comma 14, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014».

1.300

PAGLIARI, *relatore*

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 2, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 ottobre 2014" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2015".».

Art. 2.

2.4 (testo corretto)

ARRIGONI, CROSIO, BISINELLA, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 2 cessano a decorrere dal 1º maggio 2014, salvo che le competenti Commissioni parlamentari, prima della stessa data, si siano espresse favorevolmente su una relazione recante il rendiconto dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati che il commissario *ad acta* deve presentare alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.5 (testo 2)

PAGLIARI, *relatore*

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2014, con decorrenza dal 1º gennaio 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1.».

2.0.100

PAGLIARI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "il cui mandato scade il 31 dicembre 2013" sono aggiunte le seguenti: "o il 31 dicembre 2014";

b) le parole: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015";

c) le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015".

2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2015".».

Art. 3.

3.8 (testo 2)

FORNARO, DE MONTE, LO MORO, MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e ai sensi dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 4.

4.1 (testo 2)
SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «30 giugno 2014».

4.3
DE PETRIS

Sopprimere il comma 4.

4.6 (testo 2)
PAGLIARI, *relatore*

Dopo il comma 4, inserire, il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2014".

4.21 (testo 2)
NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a sei mesi» *con le seguenti:* «non superiore a dodici mesi, compresi quegli impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150.».

4.22 (testo 2)
PAGLIARI

Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a sei mesi» *con le seguenti:* «non superiore a dodici mesi, compresi quegli impianti inattivi

da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150.».

4.32

TARQUINIO, BRUNI, IURLARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2016"».

4.33

MATTESINI, DI GIORGI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

4.34 (testo corretto)

AIELLO, VICECONTE, GUALDANI, MANCUSO, BIANCONI, GENTILE, BILARDI, CHIAVAROLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

4.48 (testo 3)
AUGELLO, NACCARATO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-*ter*. Le citate autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresì incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 0,8 milioni di euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-*quater*. All'onere derivante dal comma 8-*bis* si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onore derivante dal comma 8-*ter* si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 800 mila euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'am-

bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

4.49 (testo 3)
BRUNO

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-*ter*. Le citate autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresì incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 0,8 milioni di euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-*quater*. All'onere derivante dal comma 8-*bis* si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onore derivante dal comma 8-*ter* si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 800 mila euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

4.0.2

CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.4-*bis*.

(Differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia)

1. L'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è così modificato:

a) alla lettera *a)* del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" dalle parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera *a)* del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" dalle parole: "1° gennaio 2015".».

Art. 5.

5.6

FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° luglio 2014».

5.7

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», *con le seguenti:* «1° luglio 2014».

5.8

ARACRI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» *con le seguenti:* «1° luglio 2014».

5.9

DI MAGGIO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», *con le seguenti:* «1° luglio 2014».

5.10 (testo corretto)

CRIMI, CASALETTO, GAETTI, DONNO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», *con le seguenti:* «1° luglio 2014».

Art. 6.

6.2

PUGLISI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «1° gennaio 2015».

6.14

PUGLISI, PAGLIARI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento».

Art. 7.

7.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, sono apportate le seguenti modifiche le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 1° gennaio 2015».

7.8

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-*bis,* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è differito al 30 giugno 2014».

7.18 (testo 2)

DE PETRIS, Giovanni MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 796, lettera *t)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre

strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».

7.19 (testo 2)
Giuseppe ESPOSITO, *relatore*

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 796, lettera *t)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».

Art. 8.

8.18
ZANETTIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge

29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o, se anteriore, alla data di definizione dell'adeguamento in parola, di cui all'art. 3, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92».

8.19
MARAN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o, se anteriore, alla data di definizione dell'adeguamento in parola, di cui all'art. 3, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92».

8.22 (testo 2)
SACCONI, AUGELLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "per l'anno 2013," sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2013 e 2014"».

8.23 (testo 2)
SANTINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "per l'anno 2013," sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2013 e 2014"».

8.24 (testo 2)

FABBRI, TOMASELLI, LO MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "per l'anno 2013," sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2013 e 2014"».

8.25 (testo 2)

MARINELLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "per l'anno 2013," sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2013 e 2014"».

8.0.1 (testo 2)

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Proroga in materia di pagamenti)

«1. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di Pos, all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

Art. 9.

9.1 (testo 2)

ENDRIZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «30 giugno 2014».

9.24 (testo 2)

PAGANO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il termine per l'adozione del decreto previsto dall'articolo 62-*quater*, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è differito al 28 febbraio 2014. A decorrere dallo stesso termine, al fine di riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.67 (testo 2)

AUGELLO, MANCUSO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di Pos, all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1º gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

9.72

AUGELLO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il termine di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.77 (testo 2)

CANDIANI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente :

«15-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2014". Ai maggiori oneri conseguenti, nel limite massimo di euro 150 milioni, si provvede come segue: sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies)* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le quarantotto ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.»

Art. 10.

10.100

PAGLIARI, *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:"3-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.".

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 2.

10.20

TOMASELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014"».

Art. 11.

11.1 (testo 2)

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, D'ALÌ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 - *(Proroga di termini in materia di turismo) - 1*. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincedio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

11.2 (testo 2)
BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 - *(Proroga di termini in materia di turismo) - 1*. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincedio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Coord.

Coord.1
PAGLIARI, *relatore*

All'articolo 1, al comma 13, sostituire la parola: «prorogata» *con la seguente:* «differita».

Plenaria

95ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE REFERENTE

(1213) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore***

– e petizioni nn. 232, 440, 520, 635 e 963 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La PRESIDENTE informa che la senatrice Bignami ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.3, 3.6, 3.13, 3.20 e 3.0.1.

Comunica, inoltre, che la relatrice ha presentato l'emendamento 9.100, pubblicato in allegato, e che gli emendamenti 3.0.1, 10.25, 11.5, 11.29 e 16.2 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato.

La relatrice DE MONTE *(PD)* esprime il proprio parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Formula un parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.0.1, mentre invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 2.1. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 3.1 e 3.2, mentre formula un parere favorevole sugli emendamenti 3.3 e 3.4.

In riferimento all'emendamento 3.5, esprime un parere favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione volta a sostituire le parole: «dei principi costituzionali e dell'Unione europea» con le altre: «della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea». Con tale modifica, sarebbe sostanzialmente recepito anche il contenuto del successivo emendamento 3.6.

Dopo aver invitato i rispettivi proponenti al ritiro degli emendamenti 3.7 e 3.8, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.9, a condizione

che il testo sia riformulato, sostituendo le parole: «l'organo investito» con le altre: «l'organo o comunque il soggetto investito».

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 ,3.16, 3.18, 3.19, 3.20 e 3.0.1 (testo 2), mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.17 e 3.21.

Sull'emendamento 4.1 esprime parere favorevole, a condizione che sia soppresso l'inciso: «dandone comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati», mentre invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 4.2, che a suo avviso risulterebbe sostanzialmente assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 4.1. Sull'emendamento 4.3 formula un parere favorevole.

Quanto all'emendamento 4.4, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel seguente testo: «Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni.».

Esprime un parere favorevole anche sull'emendamento 4.5, a condizione che dopo la parola: «modifiche» siano inserite le altre : « di cui al comma 2», che dopo le parole: « non siano» sia inserita la parola: «ritenute», e che, dopo la parola: «termine» sia soppressa la parola: «perentorio».

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.6, 4.8 e 4.9, mentre invita il proponente al ritiro dell'emendamento 4.7. Formula invece un parere favorevole sull'emendamento 4.10.

Esprime, infine, un parere favorevole anche sull'emendamento 4.11, a condizione che ovunque ricorra sia soppresso il termine: «regolarmente».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1213

(al testo del decreto-legge)

Art. 3.

3.0.1 (testo 2)

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO, BATTISTA, CASALETTO, FATTORI, BIGNAMI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Partecipazione interna)

1. Entro il termine per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali od europee, il legale rappresentante del partito politico ovvero del movimento politico provvede all'indizione di elezioni interne per la selezione dei propri candidati, attraverso regolamento da pubblicare sul sito *Internet* del partito politico o del movimento politico.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni interne.

3. Il legale rappresentante del partito politico o del movimento politico nomina i componenti del collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni e all'applicazione del regolamento di cui al comma 1.

4. Il regolamento di cui al comma 1 vieta in ogni caso la possibilità di subordinare l'esercizio dell'elettorato in relazione alle elezioni interne all'erogazione di contributi economici.

5. L'organo di partito competente, secondo quanto stabilito dal regolamento interno, provvede a comunicare ai cittadini le sedi, la data e le modalità di svolgimento delle elezioni interne, mediante pubblicazione delle stesse nel sito *Internet* del Ministero dell'interno e nel sito *Internet* del partito politico o del movimento politico.

6. La mancata osservanza delle procedure stabilite nel presente articolo costituisce causa di incandidabilità per i cittadini proposti alle elezioni di ogni livello».

Art. 9.

9.100
De Monte, *relatrice*

Al comma 3, sostituire le parole: «un ventesimo» *con le seguenti:* «un quinto».

Art. 10.

10.25 (testo 2)
Pagliari

Al comma 7, sostituire le parole da "in via transitoria" *fino a* "annualmente" *con le seguenti:* "Per i partiti politici di nuova costituzione il limite stabilito da questo comma è fissato in euro 150mila. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che ciascuna persona fisica può corrispondere annualmente".

Art. 11.

11.5 (testo 2)
Pagliari, Pizzetti

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui».

11.29 (testo 2)
Pagliari

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-*bis*. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alla promozione e gestione delle erogazioni nonché alla destinazione volontaria del 2 per mille di cui all'articolo 12, il partito poli-

tico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno".

Art. 16.

16.2 (testo 2)
PAGLIARI, PIZZETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali sono estese, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive integrazioni. La presente disposizione si applica a prescindere dal numero di dipendenti».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In via transitoria, per l'anno 2014, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai partiti e ai movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi nell'anno 2013».

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 28 gennaio 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 11,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 28 gennaio 2014

Plenaria

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE

(1058) ***Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone di sospendere la seduta in attesa dell'espressione del parere della 5ª Commissione, per riprenderla, ove consentito dai lavori d'Aula, nel corso del pomeriggio, al fine di concludere l'*iter* in sede referente del disegno di legge in titolo. Dopo un intervento del senatore Gianluca ROSSI *(PD)*, il PRESIDENTE fa presente che resta confermata la seduta già convocata per le ore 21 di oggi con lo stesso obiettivo.

Non facendosi osservazioni il Presidente sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 20,30.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto dei lavori della Commissione Bilancio ancora in corso e, come preannunziato, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 9. Dopo un in-

tervento della senatrice BOTTICI *(M5S)*, conferma la sconvocazione della seduta notturna di oggi.

La Commissione prende atto.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la seduta convocata per le ore 21 non avrà luogo.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente MARINO comunica che la Sottocommissione per i pareri già prevista per le ore 16,15 di domani avrà luogo alle ore 15,45.

La seduta termina alle ore 20,40.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 28 gennaio 2014

Plenaria

64ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SIBILIA

indi del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

La seduta inizia alle ore 11,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GALLETTI risponde all'interrogazione n. 3-00624 della senatrice Serra sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti di musica, ricordando che la quarta fascia delle predette graduatorie è stata introdotta per includere gli aspiranti docenti che negli anni dal 2008-2009 al 2010-2011 si sono abilitati attraverso tre specifici percorsi professionali: i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID); il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello per la formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Come più volte chiarito con riferimento a precedenti atti di sindacato ispettivo, e come da ultimo ribadito dallo stesso ministro Carrozza nella seduta di *question time* alla Camera del 4 dicembre 2013, precisa che disporre nuovi inserimenti nella quarta fascia delle predette graduatorie ne implicherebbe una riapertura, realizzabile solo attraverso un intervento le-

gislativo che non sarebbe comunque coerente con i recenti interventi legislativi di riforma del sistema di reclutamento dei docenti, che fanno delle graduatorie – per l'appunto – un meccanismo in via di esaurimento.

Segnala peraltro che i limitati casi di nuovi inserimenti disposti negli ultimi anni, ivi compresa l'istituzione della quarta fascia ai sensi dell'articolo 14, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 216 del 2011, si riferiscono a situazioni del tutto eccezionali, di soggetti che avevano precedentemente maturato specifiche e legittime aspettative.

Fa presente poi che il decreto ministeriale n. 53 del 14 giugno 2012 ha dato applicazione alla norma sopra indicata fissando le modalità per la presentazione delle domande di inserimento e indicando, quale termine ultimo di presentazione delle stesse, il 10 luglio 2012. Questo termine è la conseguenza della previsione legislativa, a norma della quale l'inserimento nella quarta fascia è riservato a coloro che hanno conseguito i titoli abilitanti indicati dalla legge entro l'anno accademico 2010-2011. Afferma dunque che tale previsione risulta coerente con l'introduzione di un nuovo sistema di reclutamento basato sul concorso pubblico e con l'avvio del tirocinio formativo attivo (TFA), processi che rimangono distinti ma collegati tra loro, in quanto l'esito naturale del completamento del percorso formativo rimane l'assunzione in ruolo. Fa presente pertanto che per i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in data successiva al predetto termine, l'immissione in ruolo si consegue attraverso il superamento di uno specifico concorso pubblico.

Ciò posto, assicura comunque l'impegno del Ministro, già assunto in precedenti occasioni, a valutare, nel quadro di un più generale riordino del sistema di abilitazione e reclutamento, le soluzioni percorribili per tutelare le aspettative degli aspiranti docenti che hanno ottenuto l'abilitazione attraverso i percorsi formativi in esame.

La senatrice SERRA *(M5S)* si dichiara parzialmente soddisfatta, dato che si ripropongono continui rinvii senza dare una soluzione definitiva al problema di tali aspiranti docenti. Invoca pertanto maggiore chiarezza, onde offrire una prospettiva certa ai problemi descritti.

Il sottosegretario GALLETTI risponde indi all'interrogazione n. 3-00608, sempre della senatrice Serra, sulla prassi invalsa presso alcune scuole di richiedere contributi economici alle famiglie degli studenti, rilevando anzitutto che il tema della natura volontaria dei contributi scolastici è già stato affrontato in questa stessa Commissione il 30 luglio scorso, nella discussione di un altro atto di sindacato ispettivo. Come già riferito in quella occasione, ribadisce che la natura volontaria dei contributi scolastici non è in discussione e ciò è stato chiarito con le circolari a firma del Capo Dipartimento per l'istruzione del 20 marzo 2012 e del 7 marzo 2013. Riferisce, dunque, sugli adempimenti posti in essere dal Ministero per assicurare che la natura volontaria dei contributi sia ben presente alle famiglie e per evitare condotte non coerenti con questo principio.

In proposito, segnala che è stato predisposto un sistema di monitoraggio, affidato agli Uffici scolastici regionali, sui comportamenti adottati dalle singole scuole. Con le circolari citate sono stati invitati i direttori dei predetti uffici a verificare le prassi adottate dalle istituzioni scolastiche, raccogliendo eventuali segnalazioni e adottando anche provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici, nel caso in cui venissero riscontrati abusi e violazioni. Ritiene quindi che tale sistema sembra funzionare correttamente, in quanto risultano numerosi casi in cui a seguito dell'intervento degli uffici del Ministero, le condotte improprie, denunciate dalle famiglie, sono state rapidamente corrette.

Comunica altresì che gli uffici centrali del Ministero, attraverso i dati forniti dagli uffici scolastici regionali, curano l'aggiornamento del quadro generale degli esposti presentati e del loro esito, onde monitorare la situazione sull'intero territorio nazionale.

Nel precisare che detti controlli valgono per le scuole statali, afferma che per quanto riguarda le scuole dell'infanzia dipendenti dai comuni, trattandosi di scuole paritarie appartenenti ad enti locali, il Ministero non ha poteri di intervento sulla gestione, pur sostenendole con contributi economici e pur vigilando sul possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per il mantenimento della parità. Spetta dunque agli enti locali assumere le opportune iniziative per evitare le richieste alle famiglie di contributi non dovuti.

La senatrice SERRA *(M5S)* si dichiara soddisfatta della risposta, esprimendo soddisfazione per le iniziative intraprese dal Ministero. Resta comunque da chiarire se tali tasse non dovute possono essere non versate dalle famiglie, a prescindere dalla scuola di appartenenza.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(361) ***RANUCCI e PUGLISI. – Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali***

(Esame e rinvio)

La relatrice IDEM *(PD)* fa presente che il disegno di legge presentato dal senatore Ranucci intende modificare il decreto legislativo n. 242 del 1999 sui limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle altre federazioni sportive nazionali. Ricorda che il citato decreto legislativo stabiliva che non potessero essere esercitati più di due mandati; successivamente è stata ammessa la possibilità di un ulteriore mandato nei casi di conclusione anticipata di uno dei due mandati precedenti. Rileva tuttavia come tale normativa transitoria abbia di fatto legittimato continui rinnovi e dunque occorre ora ristabilire una più chiara e certa disciplina legisla-

tiva. Fa presente altresì che l'articolo 2 del provvedimento in titolo consente lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo in alcuni casi specifici.

Nel ritenere che l'articolato sia alquanto moderno se confrontato con il panorama internazionale, paventa il rischio che esso non venga accolto con favore dai presidenti delle federazioni sportive. Concorda tuttavia con l'obiettivo del testo, tanto più che spesso la gestione delle federazioni è orientata proprio dalla prospettiva della rielezione, e preannuncia l'esigenza di un'ulteriore limatura del provvedimento attraverso la fase emendativa.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 28 gennaio 2014

Plenaria

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 11,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario LEGNINI risponde all'interrogazione 3-00671 sui contributi pubblici alle imprese editoriali: in relazione alla disposizione introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2014 istitutiva del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, si chiede di sapere se sussistano al momento situazioni aziendali nelle quali risultino contratti di solidarietà con integrazioni retributive a carico delle casse o dei fondi previdenziali di categoria e se il Governo abbia cognizione di decisioni aziendali assunte da imprese editoriali volte a premiare, con la concessione di *bonus*

ed altri incentivi retributivi, i *manager* chiamati ad operare ristrutturazioni cui potrebbero contribuire anche le risorse del predetto Fondo.

Al riguardo, ricorda che la disposizione della legge di stabilità prescrive che le risorse del Fondo straordinario sono volte *in primis* a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, ove orientati all'innovazione tecnologica e all'ingresso di giovani professionisti, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

Nella stessa disposizione è chiarito che la ripartizione fra le diverse finalità debba avvenire attraverso un complesso processo di valutazione concreta dei fabbisogni annuali, da apprezzare sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

Dal quadro normativo emerge che il Governo, nel farsi carico di stanziare risorse straordinarie per supportare il sistema editoriale, investito da una gravissima crisi, opportunamente non ha tralasciato di prevedere un coinvolgimento dei principali portatori di interessi, sia nella individuazione, sia nella allocazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità; ciò al fine, anzitutto, di salvaguardare l'occupazione in un settore che vale il 5 per cento del PIL.

In tale contesto va collocata l'indicazione legislativa volta a incentivare l'assunzione di giovani esperti nel settore dei *new media* e, con riferimento alle trasformazioni tecnologiche e organizzative che riprendono le imprese editoriali, gli investimenti relativi. L'istituzione di un Fondo straordinario non ha, quindi, una finalità esclusivamente «difensiva» degli attuali assetti, ma è uno strumento temporaneo per agevolare la capacità delle aziende di «vivere» nella crisi, consentendo loro di compiere processi di riorganizzazione che possano prefigurare una inversione del *trend* negativo registrato dai principali indici disponibili.

Quanto alle osservazioni che l'interrogante formula con riferimento all'esistenza di contratti di solidarietà con integrazione retributiva a carico delle casse e dei fondi di categoria, il Segretario LEGNINI rileva che tali contratti risultano ordinariamente gestiti dall'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI) con risorse proprie, sulla base della vigente normativa, che pone a carico dello Stato i soli oneri per i prepensionamenti di cui alla legge n. 416 del 1981 e gli interventi per gli ammortizzatori sociali in deroga.

I dati forniti dall'INPGI indicano che nel quadriennio 2008-2012 gli interventi per la Cassa integrazione ordinaria, quindi a carico esclusivo dell'Ente, sono stati pari a 1783 per un onere complessivo di 26 milioni, mentre gli interventi di integrazione salariale nel medesimo periodo sono stati 2644 per un onere complessivo di 28 milioni. Anche sotto questo profilo, i dati segnalano una indubbia «sofferenza» del sistema editoriale a cui il Governo ha cercato di offrire una soluzione, sia pure transitoria, volta a sostenere in parte l'onere gravante in via esclusiva sulle singole aziende e sull'Ente previdenziale dei giornalisti (nel 2013 le integrazioni salariali hanno interessato 64 aziende per un valore di 9,4 milioni di euro).

Il Sottosegretario rappresenta, infine, che il Governo al momento non dispone di informazioni specifiche in ordine alle politiche retributive seguite dalle aziende editoriali ovvero di notizie circa la previsione di particolari sistemi di incentivazione collegati ai processi di ristrutturazione. Ciò non toglie che sarà data ogni attenzione a questo profilo nel momento in cui sarà definito il quadro delle prescrizioni che costituiranno il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contemplato dall'articolo 1, comma 261 della legge n. 147 del 2013, costituendo ferma volontà del Governo evitare non soltanto un utilizzo improprio delle risorse, che sarà impedito con tutti i mezzi possibili, ma anche accessi ai fondi impliciti o comportamenti comunque contrastanti con lo stato di crisi aziendale, come quelli ipotizzati dal senatore interrogante.

Interviene in replica il presidente MUCCHETTI *(PD)*, che si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Legnini e assicura che la Commissione, nelle prossime settimane, vigilerà affinché alla norma in questione sia data attuazione nelle forme e nei modi illustrate dal rappresentante del Governo.

IN SEDE REFERENTE

(1061) ***Valeria FEDELI ed altri. – Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani***

– e petizioni nn. 145 e 759 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente relatore MUCCHETTI *(PD)* informa la Commissione che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento di una indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1061 (Marchio «*Italian Quality*»). Come convenuto nella seduta del 14 gennaio, la Commissione procederà quindi, nelle prossime settimane, a un ciclo di audizioni dei principali soggetti interessati dal provvedimento e contestualmente avvierà, una sorta di «consultazione pubblica» attraverso la quale sarà possibile far pervenire osservazioni e proposte in merito al disegno di legge in esame da parte di una serie di soggetti che saranno invitati ad esprimersi e il cui elenco sarà redatto sulla base delle indicazioni provenienti dai Gruppi parlamentari all'Ufficio di Segreteria della Commissione, in formato esclusivamente elettronico.

Propone pertanto di fissare per le ore 12 di venerdì 28 febbraio 2014 il termine per l'invio della documentazione nella forma indicata.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(237) ***Donella MATTESINI ed altri. – Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale***

(327) ***D'AMBROSIO LETTIERI. – Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture***

(683) ***Donella MATTESINI ed altri. – Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici***

(987) ***Donella MATTESINI ed altri. – Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi***

(1135) ***Alessandra BENCINI ed altri. – Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi***

(1137) ***CONSIGLIO. – Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 237, 327 e 683, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 987, 1135 e 1137 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso, per quanto riguarda i disegni di legge nn. 237, 327 e 683, il 3 dicembre scorso.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 987, d'iniziativa della senatrice Mattesini e altri, recante «nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione di metalli preziosi», il disegno di legge n. 1135, di iniziativa della senatrice Bencini ed altri, recante «disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi», e il disegno di legge n. 1137, di iniziativa del senatore Consiglio, recante «modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi».

Interviene quindi la relatrice PELINO *(FI-PdL XVII)* per illustrare i disegni di legge nn. 987, 1135 e 1137.

Il presidente MUCCHETTI, in considerazione dell'analogia della materia trattata, propone di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 237, 327 e 683 all'esame dei disegni di legge nn. 987, 1135 e 1137.

La Commissione conviene.

Non essendovi altre richieste di intervento il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 28 gennaio 2014

Plenaria

51ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

La seduta inizia alle ore 11,35.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (n. COM (2014) 6 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice Rita GHEDINI *(PD)*, evidenziato preliminarmente il grande rilievo sostanziale della proposta di regolamento in esame, ne giudica assai opportuno il tempestivo inserimento all'ordine del giorno della Commissione, che ne consentirà un approfondimento adeguato. La rete EURES, istituita nel 1993, è stata implementata già con due precedenti interventi. La proposta in esame è finalizzata a trasformarla in uno strumento vieppiù efficace per il conseguimento di quella mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea che rappresenta uno dei diritti fondamentali stabiliti dal Trattato. La necessità di un nuovo regolamento nasce dalla circostanza che nel corso del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 sul patto per la crescita e l'occupazione sia maturata l'urgenza politica di un cambiamento che consentisse la trasformazione del portale EURES in un autentico strumento europeo di collocamento ed assunzione; successivamente, nel Vertice europeo sull'occupazione giovanile, a dicembre 2012, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta relativa a un nuovo regolamento EURES. Le carenze ascrivibili attualmente allo strumento sono state individuate in una incompletezza della disponibilità di offerte di lavoro e di *curricula*, nella limitata capacità del portale di garantire il contatto tra offerta e domanda, causato da una inte-

roperabilità limitata dei dati provenienti dai sistemi nazionali di offerta di lavoro, nell'accesso ineguale ai servizi all'interno dell'Unione europea, in una limitata disponibilità a prestare assistenza nelle attività di messa in contatto tra domanda e offerta e nell'inefficiente scambio informativo tra gli Stati membri. La rete EURES deve essere dunque ripensata per supplire a tali carenze.

La base giuridica della proposta risiede nell'articolo 46 del TFUE; la proposta appare *prima facie* conforme al principio di sussidiarietà, non essendo i suoi obiettivi conseguibili in misura sufficiente dai singoli Stati membri – ciò che renderà peraltro necessario ridefinire anche la rete nazionale dei servizi – e al principio di proporzionalità, atteso che il regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di quegli obiettivi. Un elemento di innovazione è rappresentato dal fatto che per la prima volta si prevede la possibilità di partecipazione allo strumento non solo dei tradizionali *partner* EURES (aziende, sindacati e organizzazioni attive in materia di occupabilità e mobilità), ma anche di SPI non pubblici, riconosciuti e controllati dagli Stati membri e ricadenti sotto la responsabilità di uffici di coordinamento nazionali. In Italia si dovrà dunque immaginare di procedere anche all'accreditamento di servizi privati sull'intero territorio nazionale, superando dunque l'attuale disomogeneità esistente tra le Regioni. L'adozione del regolamento non avrà inoltre alcuna incidenza finanziaria specifica sul bilancio dell'Unione europea.

Dopo aver dato conto del testo della proposta di regolamento in esame, la relatrice sottolinea la necessità di una interlocuzione con il Governo; auspica pertanto l'intervento nella prossima seduta di un rappresentante dell'Esecutivo, che ne precisi la posizione, con specifico riferimento all'adeguamento del sistema nazionale. Ritiene altresì fondamentale un approfondimento dei delicati contenuti dell'atto anche attraverso audizioni di rappresentanze delle parti sindacali e datoriali, inclusi i gestori dei centri per l'impiego privati, nonché dei rappresentanti delle Regioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 28 gennaio 2014

Plenaria

81ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (n. 56)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, dà la parola al relatore per l'illustrazione dello schema di parere da questi predisposto.

Il relatore ROMANO *(PI)* dà lettura di uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, facendo presente che il testo è stato predisposto in conformità alle indicazioni scaturite dal dibattito.

Il sottosegretario FADDA esprime apprezzamento per lo schema di parere appena illustrato. Fa presente, replicando alla richiesta di delucidazioni emersa nel corso della discussione, che dal riconoscimento dell'atti-

vità del *broker* di medicinali non deriveranno oneri aggiuntivi per gli utilizzatori dei farmaci.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)* illustra una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni, pubblicata in allegato.

La PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani, che sarà convocata per le ore 8,30, per consentire al relatore e al rappresentante del Governo di valutare i contenuti dello schema alternativo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonchè della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (n. 54)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice BIANCONI *(NCD)* illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, redatto in conformità alle indicazioni scaturite dal dibattito.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*, ringraziata la relatrice per il pregevole lavoro svolto, esprime l'auspicio che nel testo dello schema di parere possa essere inserita una condizione riguardante il comma 3 dell'articolo 12 del provvedimento, finalizzata a garantire una compiuta salvaguardia del diritto all'obiezione di coscienza del farmacista.

La senatrice DIRINDIN *(PD)* osserva che il comma 3 dell'articolo 12 tratta una materia non contemplata dalle normative europee oggetto di recepimento, e pertanto se ne dovrebbe richiedere, sotto forma di condizione, la rimozione dal testo. Quanto all'osservazione contraddistinta dalla lettera *a)*, esprime l'auspicio che possa essere riformulata come condizione, sostituendo inoltre il termine «assistito» con quello «assistibile».

La PRESIDENTE, in relazione all'articolo 4 del provvedimento, ravvisa l'opportunità che l'espressione «scelte etiche fondamentali dello Stato italiano» sia riconsiderata, dal momento che essa appare impropria e suscettibile di ingenerare difficoltà interpretative, vieppiù in un ordinamento,

quale quello italiano, che sancisce i principi e i valori fondanti nell'ambito del testo costituzionale. Propone, quindi, di inserire un'indicazione conseguente nello schema di parere.

La relatrice BIANCONI *(NCD)* dichiara di accogliere la richiesta della senatrice Dirindin, in merito all'osservazione contraddistinta dalla lettera *a)*. Quanto ai rilievi concernenti l'obiezione di coscienza del farmacista, ritiene meritevoli di attenzione le questioni sollevate, riservandosi in proposito un supplemento di riflessione. Condivide, infine, l'intervento svolto dalla Presidente, reputando più appropriato inserire nell'articolo 4 del provvedimento un richiamo all'articolo 32 della Costituzione, in luogo del riferimento a «scelte etiche fondamentali dello Stato».

Il sottosegretario FADDA esprime apprezzamento per lo schema di parere predisposto dalla relatrice, riservandosi di valutare le eventuali integrazioni e modificazioni.

La PRESIDENTE propone di rinviare alla seduta antimeridiana di domani il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone che il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 63, volto al recepimento della normativa europea in materia di farmacovigilanza, abbia luogo nella seduta antimeridiana che sarà convocata per le ore 8,30 di domani.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 12.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 56

La 12ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

viste le osservazioni formulate dalle Commissioni 1ª, 4ª e 14ª;

visto il parere della Conferenza Stato-Regioni;

considerato che lo schema è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), per dare attuazione alla direttiva 2011/62/UE, finalizzata ad impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;

considerato che la direttiva ha lo scopo di eliminare dal mercato i medicinali falsificati sotto il profilo dell'identità o dell'origine, che possono contenere sostanze di qualità inferiore alla norma o in dosaggi diversi da quanto dichiarato, e che rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica, riconosciuta anche dall'Organizzazione mondiale della sanità;

considerato che la direttiva stabilisce che i medicinali soggetti a prescrizione devono presentare determinati elementi di sicurezza che consentono l'individuazione immediata di ciascuna confezione attraverso tutta la catena di distribuzione e che consentono di verificarne la manomissione, e stabilisce inoltre che, anche su segnalazione delle autorità competenti degli Stati membri (l'AIFA per l'Italia), la Commissione può stabilire, con atto delegato, quali farmaci non soggetti a prescrizione debbano sottostare alle rafforzate disposizioni di sicurezza;

considerato che la direttiva stabilisce che la fabbricazione di sostanze attive sia soggetta al rispetto delle buone prassi di fabbricazione e che, per quanto concerne la fabbricazione di sostanze attive nei Paesi terzi, queste siano accompagnate da una conferma scritta da parte dell'autorità competente del Paese terzo esportatore all'atto dell'importazione nell'Unione, stabilendo, inoltre, che gli importatori devono verificare il rispetto delle buone pratiche e il possesso delle necessarie autorizzazioni da parte degli esportatori terzi e segnalare alle autorità competenti i casi di sospetta falsificazione;

considerato che la direttiva affronta anche la vendita illegale di farmaci tramite Internet, al fine di contrastare la circolazione di medicinali falsificati, stabilendo che i siti Internet che vendono medicinali devono essere collegati al sito *web* dell'autorità competente interessata, e che secondo lo schema di decreto deve essere presente nel sito un logo specifico

e un *link* che rimandi al sito del Ministero della salute, il quale a sua volta deve contenere una lista di tutti i soggetti autorizzati alla vendita in rete;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) che all'articolo 1, comma 1, punto 1, la lettera c) sia così riformulata: «c) alla lettera s), dopo le parole «su tutto il territorio in questione» sono aggiunte le seguenti: «a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali siano stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche;»;

b) che all'articolo 52-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, punto 8, il comma 4 sia riformulato come segue: »I soggetti di cui al comma 2 trasmettono il modulo di registrazione all'AIFA almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività. L'AIFA, in base alla valutazione del rischio, può decidere di effettuare un'ispezione entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di registrazione dandone comunicazione al richiedente entro il medesimo termine. In tal caso l'ispezione è effettuata nei successivi sessanta giorni e l'attività non può essere avviata prima di trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell'ispezione. Resta comunque fermo il potere dell'AIFA di effettuare ispezioni anche dopo l'avvio dell'attività.»;

c) considerato che, per le proprie specificità, il farmaco in nessun modo può essere assimilato ad un comune bene di consumo e che sono previste specifiche norme (decreto ministeriale 6 luglio 1999, recante linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano) a disciplina delle modalità attraverso cui i farmaci arrivano ai luoghi autorizzati alla loro dispensazione al pubblico, e visto che l'articolo 112-*quater* del decreto legislativo n. 219 del 2006 tace sulla applicazione anche alla modalità di vendita *on-line* delle vigenti norme sulle buone pratiche di distribuzione dei farmaci, che garantiscono che il farmaco possa raggiungere il pubblico senza subire alterazioni, appare necessario estendere esplicitamente, anche alla modalità di vendita *on-line*, l'applicazione delle vigenti norme sulle buone pratiche di distribuzione dei farmaci, al fine di garantire che il cittadino possa ricevere i farmaci nelle stesse condizioni in cui li troverebbe nelle farmacie e negli altri esercizi autorizzati alla loro dispensazione al pubblico: pertanto il Governo proceda conseguentemente alla modifica del citato articolo 112-*quater*;

e con le seguenti osservazioni:

1. valuti il Governo la opportunità, al fine di rendere più efficaci gli interventi dell'AIFA e delle Regioni, volti a limitare il fenomeno dei farmaci carenti o indisponibili sul territorio nazionale, a causa dell'esportazione parallela, di introdurre meccanismi di tempestiva trasmissione, anche in via telematica, da parte dei grossisti o dei farmacisti alla citata Agenzia e alle Regioni, dei dati relativi i farmaci di cui si riscontra la ca-

renza sul mercato, prevedendo, in caso di accertata violazione degli obblighi di servizio pubblico, adeguate sanzioni;

2. valuti il Governo la opportunità, per evitare che i siti *internet* autorizzati alla vendita di medicinali *on line*, eventualmente dismessi, possano essere utilizzati abusivamente da soggetti operanti nel campo della vendita illegale di prodotti medicinali contraffatti o di provenienza illecita ovvero che tali soggetti possano comunque attivare siti che possano indurre in errore gli utenti, di prevedere la creazione di un apposito dominio nell'ambito del sito *internet* del Ministero della salute o dell'AIFA in modo tale che tutti gli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali senza ricetta *on line* che non effettuano più tale attività siano immediatamente identificabili rendendo con ciò più agevoli anche i controlli;

3. con riferimento alle ispezioni di cui al comma 5 del capoverso «51-*bis*» dell'articolo 1, comma 1, punto 6) dello schema, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se l'ipotesi, ivi contenuta, di ispezione di un impianto di produzione di una sostanza attiva destinata all'esportazione, da parte di un Paese terzo con il quale viga un accordo di mutuo riconoscimento, sia valida solo qualora il medesimo Paese terzo figuri nell'elenco di Paesi con livello di tutela della salute pubblica ritenuto «equivalente», adottato dalla Commissione europea ai sensi del articolo 111-*ter* della direttiva 2001/83/CE;

4. in relazione al trattamento sanzionatorio delle nuove fattispecie di reato previste dal numero 31) dell'articolo 1 dello schema, introdotte attraverso modifiche testuali all'articolo 147 del decreto legislativo n. 219 del 2006, valuti il Governo l'adeguatezza delle sanzioni comminate in termini di dissuasività e proporzionalità, nonché l'opportunità di introdurre la clausola di salvaguardia «salvo che il fatto costituisca più grave reato» come *incipit* delle singole disposizioni incriminatrici;

5. verifichi il Governo la correttezza del riferimento all'articolo 112-*quinquies* della direttiva 2001/83/CE, contenuto nel numero 29), capoverso articolo 142-*quater* dell'articolo 1 dello schema.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI D'AMBROSIO LETTIERI, Maria RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI E ZUFFADA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 56

La 12ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che esso è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), per dare attuazione alla direttiva 2011/62/UE, finalizzata ad impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;

premesso inoltre, che la direttiva 2011/62/UE ha lo scopo di eliminare dal mercato i medicinali falsificati sotto il profilo dell'identità o dell'origine, che possono contenere sostanze di qualità inferiore alla norma o in dosaggi diversi da quanto dichiarato, e che rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica, riconosciuta anche dall'Organizzazione mondiale della sanità;

considerato che la direttiva stabilisce che i medicinali soggetti a prescrizione devono presentare determinati elementi di sicurezza che consentono l'individuazione immediata di ciascuna confezione attraverso tutta la catena di distribuzione e che consentono di verificarne la manomissione, e stabilisce inoltre che, anche su segnalazione delle autorità competenti degli Stati membri (l'AIFA per l'Italia), la Commissione può stabilire, con atto delegato, quali farmaci non soggetti a prescrizione debbano sottostare alle rafforzate disposizioni di sicurezza;

considerato che la direttiva stabilisce che la fabbricazione di sostanze attive sia soggetta al rispetto delle buone prassi di fabbricazione e che, per quanto concerne la fabbricazione di sostanze attive nei Paesi terzi, queste siano accompagnate da una conferma scritta da parte dell'autorità competente del Paese terzo esportatore all'atto dell'importazione nell'Unione, stabilendo, inoltre, che gli importatori devono verificare il rispetto delle buone pratiche e il possesso delle necessarie autorizzazioni da parte degli esportatori terzi e segnalare alle autorità competenti i casi di sospetta falsificazione;

considerato che la direttiva affronta anche la vendita illegale di farmaci tramite *Internet*, al fine di contrastare la circolazione di medicinali falsificati, stabilendo che i siti Internet che vendono medicinali devono essere collegati al sito *web* dell'autorità competente interessata, e che, secondo lo schema di decreto deve essere presente nel sito un logo specifico

e un *link* che rimandi al sito del Ministero della salute, il quale a sua volta deve contenere una lista di tutti i soggetti autorizzati alla vendita in rete;

considerato che la direttiva introduce delle norme per regolamentare le attività degli operatori che a vario titolo trattano API, definiti dal diritto comunitario come qualsiasi sostanza o miscela di sostanze destinata ad essere usata nella fabbricazione di un medicinale e che diventa, se impiegata nella sua produzione, un principio attivo di detto medicinale inteso ad esercitare un'azione farmacologica, immunologica o metabolica al fine di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche ovvero di stabilire una diagnosi medica.

considerate, infine, le ulteriori disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, dirette ad assicurare la piena attuazione della direttiva 2011/62/UE,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

il nuovo articolo 60 prevede che per la valutazione delle norme di buona fabbricazione delle sostanze attive e degli eccipienti si debba far riferimento alle linee guida europee secondo quanto disposto dall'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE. Tuttavia la direttiva 2001/83/CE è stata integrata dalla direttiva 2011/62/UE con l'introduzione all'articolo 47 di un comma specifico, il quinto, sugli eccipienti. Sarebbe pertanto opportuna la modifica formale all'articolo 1, comma 1, punto 12), che sostituisce l'articolo 60 del «Codice medicinali uso umano» (decreto legislativo n. 219 del 2006) richiamando nel testo del nuovo articolo 60 non genericamente l'articolo 47, ma il comma quinto dell'articolo 47.

gli strumenti e le sanzioni introdotti dallo schema si ritengono, sufficienti per garantire un elevato livello di tutela; pur tuttavia, si ritiene necessaria e non rinviabile la ratifica della Convenzione MediCrime sottoscritta dall'Italia nel 2011;

si ritiene necessario estendere esplicitamente, anche alla modalità di vendita on-line prevista dall'articolo aggiuntivo 112-*quater*, l'applicazione delle vigenti norme sulle buone pratiche di distribuzione dei farmaci, al fine di garantire che il cittadino possa ricevere i farmaci nelle stesse condizioni in cui li troverebbe nelle farmacie e negli altri esercizi autorizzati alla loro dispensazione al pubblico;

si ritiene opportuno precisare nel decreto che la vendita *online* di medicinali non soggetti a prescrizione medica possa essere effettuata esclusivamente dopo che il Ministero della salute predisporrà un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune, che sia riconoscibile in tutta l'Unione, al fine di identificare ogni farmacia o parafarmacia che effettui tale vendita *online* di farmaci.

Infine, con riferimento agli operatori che trattano «API» come sopra descritto, lo schema di decreto avrebbe dovuto prevedere da un lato la rimozione di quelle norme attualmente contenute nel decreto legislativo n. 219 del 2006 in contrasto con la direttiva 2001/83/CE, dall'altro lato l'introduzione di una disciplina nei confronti, tra gli altri, degli importa-

tori, ripartitori e *broker* di API in linea con il testo della direttiva 2001/83/CE (così come da ultimo modificata dalla direttiva 2011/62/UE). Tuttavia, il testo attuale dello schema di decreto non solo non pone rimedio alle ambiguità contenute nel decreto legislativo n. 219 del 2006, ma introduce delle modifiche al testo attuale del decreto legislativo n. 219 del 2006 che contrastano apertamente con le previsioni contenute nella direttiva 2011/62/UE e con gli Atti delegati adottati dalla Commissione Europea conformemente a quanto previsto dalla direttiva medesima. Si ritiene pertanto opportuno modificare il testo attuale dello schema di decreto legislativo al fine di renderlo conforme alla normativa comunitaria, escludendo l'applicazione integrale delle norme previste per la fabbricazione di medicinali finiti nei confronti degli operatori che trattano a vario titolo API.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 54

La 12ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che il termine di recepimento della direttiva 2011/24/UE e della direttiva 2012/52/UE è scaduto il 25 ottobre 2013 e che, in virtù dell'articolo 31, commi 1 e 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di recepimento scade il 4 marzo 2014;

considerato che il mancato recepimento delle predette direttive potrebbe indurre la Commissione europea ad avviare una procedura di infrazione;

considerato che il recepimento delle predette direttive rappresenta, oltre che un atto dovuto, anche un'opportunità per lo sviluppo e il miglioramento del servizio sanitario nazionale, in quanto quest'ultimo viene inserito in un sistema «aperto» a livello europeo e sottoposto al costante e reciproco confronto con i servizi sanitari degli altri Stati membri dell'Unione europea;

considerato che il predetto recepimento consente di ampliare e rafforzare il principio di libertà di cura per tutti i cittadini, attraverso l'eliminazione degli ostacoli che impediscono ai pazienti di curarsi in altri Stati dell'Unione europea;

viste le osservazioni della 1ª e della 14ª Commissione;

visto il parere della Conferenza Stato-Regioni;

esprime:

parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 9 sia introdotta una disposizione volta a precisare che eventuali danni alla salute derivanti da prestazioni sanitarie transfrontaliere, ancorché preventivamente autorizzate dalle ASL, non possano essere in alcun modo imputati al Servizio sanitario nazionale;

2) all'articolo 10, comma 8, venga specificato che, nei casi in cui l'autorizzazione preventiva all'assistenza transfrontaliera è negata per i motivi di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d), cioè in ragione del fatto che l'assistenza sanitaria richiesta può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia, l'ASL competente individui e comunichi al paziente la specifica struttura sanitaria in

grado di erogare la prestazione entro il predetto termine con le garanzie di sicurezza e qualità della prestazione offerta;

3) sia introdotta una disposizione finale che preveda l'adozione di linee guida interpretative, o di atti analoghi, finalizzati ad assicurare, ferme restando le prerogative regionali, l'omogeneità dell'applicazione del decreto legislativo sul territorio nazionale, soprattutto con riguardo alle garanzie e ai mezzi di tutela del paziente, nonché a chiarire in quali casi si applichi la direttiva 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e in quali i regolamenti comunitari di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 833/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009), illustrando la differenza dei regimi rispettivamente previsti, con particolare riferimento alla situazione degli italiani residenti all'estero;

4) all'articolo 19 sia previsto che il monitoraggio in ordine all'applicazione del decreto legislativo e agli effetti da esso derivanti sia svolto anche mediante audizioni o consultazioni periodiche, da parte del Ministero della salute, di Associazioni di cittadini e di pazienti, al fine dell'adozione di eventuali interventi correttivi o migliorativi; nonché che il Ministro della salute fornisca periodicamente una informativa alle competenti Commissioni parlamentari in ordine allo stato di attuazione del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2011/24/UE;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di sostituire ovunque ricorra nel testo la dizione «assicurato» con quella di «assistito», nel rispetto dei principi che regolano l'erogazione dei servizi sanitari nel S.S.N.;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere strumenti in grado di specificare e/o di rendere conoscibili e facilmente accessibili ai pazienti gli *standard* e gli orientamenti di qualità e sicurezza definiti dalla normativa vigente nel territorio italiano, di cui agli articoli 4 e 5 dello schema di decreto, nonché i livelli di qualità e di sicurezza dell'assistenza sanitaria, al di sotto dei quali può essere negata l'autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del medesimo schema di decreto;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere adeguate misure che tengano conto della circostanza che la cartella clinica informatizzata non risulta ancora a regime in alcune aree del Paese;

d) valuti il Governo l'opportunità di promuovere specifiche campagne di informazione in ordine ai diritti introdotti dalla direttiva 2011/24/UE;

e) valuti il Governo la possibilità di individuare, con riferimento agli assistiti disabili, meccanismi di rimborso delle spese di viaggio e di alloggio sostenute per usufruire delle cure e dell'assistenza negli altri Stati membri della U.E.;

f) valuti il Governo l'opportunità che tra le funzioni attribuite al Punto di contatto nazionale di cui all'articolo 7, rientrino anche funzioni di informazione completa per gli assistiti residenti sul territorio nazionale in ordine agli *standard* di qualità e di sicurezza delle strutture sanitarie

degli altri Stati membri della U.E. nonché in ordine agli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività nei predetti Stati;

g) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, anche nelle relazioni di accompagnamento, laddove richiamate le nozioni di «prestatore di assistenza sanitaria» di cui alla lettera h) dell'articolo 3, nelle varie disposizioni dello schema, se in esse rientrino le persone giuridiche, le persone fisiche o entrambe;

h) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, anche nelle relazioni di accompagnamento, a quali registri nazionali o locali si intende riferirsi all'articolo 11, comma 3.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

€ 4,00